



Comune di Nogara

Provincia di Verona
Via Falcone/Borsellino, 16

c.a.p. 37054

Tel. 0442- 513311 - Fax 0442-88333

P.I. 00660550237

Prot. n. 14482

ORDINANZA n.ro 84

OGGETTO: Macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare

IL SINDACO

- VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. del 27 Luglio 1965, n. 1265;
- VISTO Il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO Il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO il Decreto Legislativo del 01.09.1998, n. 333 "Attuazione direttiva CE 93/119 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" (applicabile sino al 31/12/2012);
- VISTO il Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24.09.2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (applicabile dal 01/01/2013, abroga la direttiva CE 93/119);
- VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- VISTO il Regolamento CE n. 2075 del 05.12.2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;
- VISTA la nota Regionale n. 611214.50.00.13.00 del 24.10.2006;
- VISTA la D.G.R.V. n. 2560 del 16.09.2008;
- VISTA la proposta del 20.11.2018, protocollo n° 190830 del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera di Verona - sede di Legnago (VR), pervenuta al ns. Ente in data 21/11/2018, protocollo n. 14412 ;
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da



garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ORDINA

- ❖ sono consentite , di norma **nel periodo da novembre a marzo, le macellazioni presso il domicilio privato degli animali delle specie suina in numero massimo di due suini per nucleo familiare**, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione;
- ❖ è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini;
- ❖ è sempre consentita e non soggetta a restrizioni la macellazione per uso privato, degli animali di bassa corte (volatili e conigli);
- ❖ la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione ed esclusivamente nell'orario di attività del Servizio Veterinario, presso gli insediamenti in cui si allevano o detengono tali animali, registrati presso il servizio veterinario, ai sensi dell'O.M. 12/04/2008 e del D. Lgs. n. 200 del 26/10/2010 e s.m.i.;
- ❖ le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o cessione delle carni e dei prodotti da esse derivati;
- ❖ coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per macellare i suini a domicilio, dovranno comunicarlo almeno **due giorni lavorativi di anticipo, alla segreteria del Distretto del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, telefonando ai n.ri 0442/622145 oppure 0442/622375** lasciando cognome e nome, numero di telefono per concordare il luogo, data e orario della macellazione che viene in questo modo organizzata; non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi ed al sabato pomeriggio;
- ❖ il Servizio Veterinario provvede ad eseguire l'ispezione sanitaria integrandola con l'esame trichinoscopico nei casi opportuni o necessari;
- ❖ l'abbattimento dei suini deve avvenire previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo applicati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili;
- ❖ immediatamente dopo lo stordimento si deve procedere al dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo; il dissanguamento deve avvenire in modo rapido e completo;
- ❖ la lavorazione deve avvenire nel modo più igienico possibile, con attrezzature ed utensili puliti, sanificati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
- ❖ tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati sono tenuti a disposizione del Servizio Veterinario per l'esecuzione della visita ispettiva;



Comune di Nogara
Provincia di Verona

- ❖ le carni potranno essere lavorate solo dopo l'esito favorevole dell'ispezione sanitaria;
- ❖ a seguito dell'esito favorevole dell'ispezione sanitaria, il Servizio Veterinario compila la richiesta di pagamento delle somme previste dal tariffario regionale approvato con D. GR. n. 1251 del 28.09.2015 con la voce tariffaria 9.2 "Ispezione delle carni animali macellati a domicilio per autoconsumo", all'utente sarà recapitato successivamente un bollettino MAV per effettuare il pagamento della prestazione;
- ❖ la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 3298 del 20/12/1928 sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934 così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00;
- ❖ pertanto qualsiasi suino macellato senza preventiva autorizzazione, o qualsiasi animale della specie bovina, equina ed ovi-caprina macellato fuori dai centri di macellazione autorizzati, dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/1980 ai fini della confisca e distrutto con spese a carico del detentore, con le modalità previste dal Regolamento CE 1069/2009;
- ❖ i sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

S I A V V E R T E

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale, è immediatamente esecutiva e **rimarrà in vigore fino a diversa determinazione**;
- l'obbligo di informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

La presente ordinanza annulla la precedente del 20.11.2018, nr. 83 prot. n. 14404, è rimarrà in vigore sino a revoca.

Dalla sede municipale, 21 novembre 2018



IL SINDACO

Flavio Massimo PASINI